



TRIBUNALE DI BERGAMO

Sezione Seconda Civile

n. 16/17 r.g. Accordo

DECRETO DI RIGETTO DELLA DOMANDA DI OMOLOGAZIONE DI
ACCORDO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO

Il giudice delegato

letta la proposta di accordo per la composizione della crisi da sovraindebitamento presentata da Zanni Sergio Celestino;
all'esito dell'udienza odierna,
rileva quanto segue.

L'accordo non può essere omologato per le ragioni di seguito esposte.
Preliminarmente, ritiene il decidente che non possa trovare accoglimento l'istanza avanzata dal procuratore di Zanni Sergio Celestino di potere "integrare/modificare" la proposta, sia perchè tale facoltà non è prevista dagli artt. 10 e seguenti della legge n. 3/2012 (e successive modifiche), sia perchè la richiesta è stata formulata dopo la conclusione delle operazioni di voto.
Ciò posto, la proposta del soggetto sovraindebitato, valutata come giuridicamente ammissibile da questo giudice con il decreto di fissazione dell'odierna udienza, è stata ritualmente comunicata dall'OCC a tutti i creditori concorsuali aventi diritto al voto.

Come risulta dalla "Relazione sui consensi espressi ai sensi dell'art. 12 comma 1 della legge n. 3/2012" dell'OCC, nella specie non è stata tuttavia raggiunta la maggioranza dei crediti ammessi al voto, essendo stati acquisiti, rispetto alla proposta di concordato che prevedeva un ammontare di debiti per complessivi € 578.119,84, voti favorevoli o non espressi per un ammontare di crediti pari a € 307.010,22 e voti contrari per un ammontare di crediti pari a € 271.109,62.

La proposta, pertanto, non è stata approvata dalla massa dei creditori, avendo votato favorevolmente (anche con il cd. silenzio assenso) creditori aventi diritto al voto titolari di una percentuale inferiore alla soglia del 60% prevista dall'art. 11, comma due l. n. 3/2012 (e successive modifiche).

Ne deriva che non è stata raggiunta la maggioranza necessaria per l'approvazione e nei termini di legge.

Per tale assorbente motivo l'accordo proposto da Zanni Sergio Celestino non può essere omologato.

Nulla va disposto quanto alle spese del procedimento.

P.Q.M.

1) rigetta la domanda di omologazione dell'accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento proposto da Zanni Sergio Celestino;


2) ordina la cancellazione della trascrizione del decreto di convocazione dei creditori, a cura del debitore, presso le competenti Conservatoria dei registri immobiliari e Agenzia del territorio;

3) revoca i provvedimenti di cui al dispositivo del decreto 17 luglio 2017;

4) nulla dispone quanto alle spese del procedimento.

Bergamo, 2 ottobre 2017

Il giudice
dr. Giovanni Panzeri



DEPOSITATO IN CANCELLERIA
il 2 OTT 2017
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
(Dott.ssa Maria Petrella)